



**COMUNE DI CASTELGUGLIELMO**  
**Provincia di Rovigo**

**Copia**

**DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 270 DEL 04/12/2025**

Area Amministrativa n. 112/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- questo Comune si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo per la stipulazione delle polizze assicurative necessarie a garanzia dell'espletamento della propria attività amministrativa;
- il servizio in questione ha scadenza il 31.12.2025.

DATO ATTO che la materia dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici ed alla gestione degli eventuali sinistri, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia nella sua specificità presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;

CONSIDERATO che all'interno dell'ente, tra il personale in servizio, non sono presenti figure in possesso delle necessarie competenze per la valutazione e la scelta dei prodotti assicurativi disponibili sul mercato in conformità allo specifico quadro dei rischi dell'ente e pertanto si rende necessario procedere all'affidamento del suddetto servizio ad un operatore esterno in possesso di requisiti adeguati;

CONSIDERATO che:

- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, rendono necessario avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- che il supporto all'amministrazione del broker appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'ente e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- il servizio in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell'istituto in quanto l'opera del broker è remunerata direttamente dalle compagnie d'assicurazione, con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;

RITENUTO opportuno procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad un operatore in possesso dei requisiti per un arco temporale **di due anni**, mediante determina espressa, al fine di garantire la necessaria continuità del servizio;

RILEVATO che l'affidamento biennale di cui trattasi rientra nelle previsioni D.LGS. 36/2023 art. 50 punto 1, comma b), in quanto l'importo per la prestazione biennale è stimabile presuntivamente in € 4.400,00 e tenuto conto che le provvigioni versate dalle compagnie di assicurazioni a favore del broker non sono a carico del bilancio dell'Ente ma vengono corrisposte dalle Compagnie di assicurazione affidatarie delle polizze assicurative;

Appurato:

o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

o l'Allegato 1.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad euro 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006.

RITENUTO, pertanto, possibile procedere all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli affetti dell'art. 50 p. 1 comma b), mediante affidamento diretto;

RILEVATO inoltre che:

- non sono attive convenzioni messe a disposizione da Consip S.P.A. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto del presente atto;
- sul MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) non è rinvenibile una quotazione del servizio in oggetto;
- non sono rilevabili rischi interferenti per i quali occorra adottare le relative misure di sicurezza, per cui non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Effettuato un'indagine di mercato;

VISTA la proposta, acquisita al prot. n. 7088/2025 allegata alla presente in parte integrante e sostanziale, presentata da CONSULBROKERS S.p.A. P. IVA e C.F. 14003610962 - 20121 MILANO- Corso di Porta Nuova, 16G., la quale ha espletato ed espleta il servizio in argomento per numerosi altri enti pubblici, annoverando oltre

300 clienti tra Enti e Aziende Pubbliche, dimostrando il possesso di adeguata competenza ed esperienza, che propone alcuni servizi ritenuti estremamente utili e vantaggiosi per L'ente, tra i quali:

- mappatura ed analisi dei rischi dell'Ente;
- valorizzazione dell'intero patrimonio immobiliare ai fini assicurativi;
- verifica di congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;
- gestione sinistri vigenti e futuri. Esame dei sinistri degli ultimi 5 anni. Sopralluoghi c/o l'assicuratore RCT per monitorare la situazione dei sinistri;
- predisposizione di un completo programma assicurativo con documenti di gara e capitolati di polizza;
- assistenza tecnica in tutte le fasi delle procedure di gara previste per i servizi assicurativi;
- Gestionale Web con accesso da parte dell'utenza per visualizzare in tempo reale polizze, sinistri, estrazione dati per esecuzione del budget finanziario dell'ente;
- sportello informativo/ consulenziale per problematiche di natura tecnica, giuridico legale e contrattuale;
- risk management per i rischi frequenti (ad esempio quelli stradali);
- gestione sinistri (S.I.R., attivi e passivi) anche attraverso società specializzate in partnership;
- assistenza specialistica nei casi assicurativi in generale, anche attraverso interventi di periti di parte, medico legale, legali;
- governance dei trasferimenti contrattuali e/o assicurativi nell'ambito dei contratti di fornitura, lavori, servizi, concessioni, ecc.;
- piani di formazione periodica tecnica per i dipendenti e Polizia Municipale.
- Presenza periodica c/o gli uffici;
- Costruzione di convenzioni assicurative "esclusive" per Amministratori e dipendenti dell'Ente
- Varie ed eventuali che si dovessero rendere necessari in corso dell'esecuzione del servizio.

CONSIDERATO altresì che:

- il suddetto operatore ha una divisione specializzata per gestire le problematiche assicurative specifiche degli enti pubblici, essendo specialist del settore della pubblica amministrazione, e può assicurare un proficuo supporto all'amministrazione comunale in materia, garantendo tra le altre cose la standardizzazione delle procedure di raccolta dati, supporto e consulenza ai responsabili di servizio su materie connesse al trattamento dei rischi;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000;

RITENUTO di valorizzare in modo prioritario l'esperienza del Broker nello specifico settore procedendo all'affidamento diretto del servizio in parola, ai sensi e per gli affetti dell'art. 50 punto 1, comma b) del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- 1) il fine che con il contratto s'intende perseguire è l'individuazione di una figura professionale competente che coadiuvi l'attività degli uffici comunali in occasione dell'affidamento dei servizi assicurativi e della gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- 2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo specificando che l'incarico avrà durata biennale, dal 01.01.2026 al 31.12.2027 ;
- 3) Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023,

trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- 4) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 36/2023;
- 5) Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento.
- 6) il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto;

DATO ATTO che detta società è regolarmente iscritta al Registro degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I.) RUI B000778092 che la stessa risulta assicurata contro i rischi della responsabilità professionale così come disposto dall'IVASS;

VISTO lo schema di disciplinare, allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti con il broker e le modalità di svolgimento del servizio oggetto della presente;

RITENUTO, dunque, di procedere all'affidamento del servizio di consulenza assicurativa e assistenza in materia di rischi e coperture assicurative alla società CONSULBROKERS S.p.A. per anni 2 (due);

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti, PROT. INAIL\_50353537 valido fino al 16/12/2025;

PRESO ATTO che il presente affidamento è stato individuato con procedura CIG n. B96A6A87CD;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli 107 e 192;

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

VISTO l'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 titolata "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, Legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 4 del 20/01/2025 relativa all'approvazione del Bilancio Finanziario 2025-2027 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive variazioni;

Dato atto che la determinazione viene adottata nel rispetto dell'art. 147 bis comma 1 del Tuel 267/2000 per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa del 08.07.2024 n. 10, che nomina l'avv. Angelica Rosestolato e come sostituto Responsabile dell'Area Finanziari n. 15/2025; Tutto quanto premesso, visto e considerato

#### DETERMINA

- 1) di provvedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, alla società CONSULBROKERS S.p.A. P. IVA e C.F. 14003610962 - 20121 MILANO- Corso di Porta Nuova, 16G., conformemente alle condizioni indicate in determina e nello schema di disciplinare allegato

alla presente in parte integrante e sostanziale, per il periodo di n. 2 (due) anni, dal 01.01.2026 al 31.12.2027 e possibilità di rinnovo per pari periodo;

- 2) di approvare lo schema di disciplinare allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l'affidamento in argomento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, in quanto le provvigioni spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da sottoscrivere con le compagnie di assicurazione.
- 4) di attestare che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto d'interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Castelguglielmo;
- 5) di attribuire il seguente numero di CIG: B96A6A87CD;
- 6) Di provvedere, ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 26 e s.m.i., agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione delle informazioni previste dalla citata norma nell'apposita sezione del sito internet dell'ente

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**ROSESTOLATO ANGELICA**

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)